

## LA GIUNTA REGIONALE

### Richiamati

- il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006 recante "Disciplina della condizionalità della Politica agricola comune (PAC) e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005, n. 4432";
- la propria precedente deliberazione n. 3847 in data 30 dicembre 2008 recante recepimento del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 24 novembre 2008, n. 16809, di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, relativo alla disciplina del regime della condizionalità della PAC, di cui ai regolamenti (CE) 1782/2003 e 796/2004;

preso atto che è necessario aggiornare la disciplina in materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC, di cui al regolamento (CE) n.73/2009, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 30125 in data 22 dicembre 2009, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

atteso che il decreto di cui al punto precedente elenca gli atti relativi ai criteri di gestione obbligatoria e le norme quadro inerenti alle buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e si applica ai beneficiari

- dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009,
- delle indennità e dei pagamenti di cui all'art. 36 – lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) – del regolamento (CE) n. 1698/2005,
- dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- del sostegno erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, come specificato all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

preso atto che ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 le Regioni e le Province autonome sono tenute a specificare ed integrare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

vista la propria precedente deliberazione n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1, lettera e) – e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di recepire le nuove disposizioni in materia di condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 22 dicembre 2009, n. 30125, in applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e abrogazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, e che si applicano ai beneficiari
  - dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009,
  - delle indennità e dei pagamenti di cui all'art. 36 – lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) – del regolamento (CE) n. 1698/2005,
  - dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
  - del sostegno erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, come specificato all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) di approvare gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti rispettivamente i criteri di gestione obbligatori - di cui agli articoli 4 e 5 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 73/09 - e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/09 - applicabili sul territorio regionale dal 1° gennaio 2010;
- 3) di revocare la propria deliberazione n. 3847 in data 30 dicembre 2008 recante recepimento del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 novembre 2008 n. 16809, di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime della condizionalità della PAC, di cui ai regolamenti (CE) n. 1782/03 e 7996/04;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

# **ALLEGATO 1**

**alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3790 del 30/12/2009**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ IN VIGORE  
DAL 1° GENNAIO 2010 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2009, N. 30125**

---

**ELENCHI “A”, “B” e “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI  
DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II  
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

## ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

### CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

#### ***Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici***

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b); articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).

#### **Recepimento**

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

#### **Recepimento regionale**

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la

costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE ”,

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”,
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”,
- Deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza”, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: Assessorato agricoltura e risorse naturali - Servizio aree protette; Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, deve avvenire nel rispetto delle misure di conservazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008.

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.</i></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b><i>Articoli 4 e 5</i></b> |
|------------------------------|

### **Recepimento**

- Articoli 103 e 104 e comma 3 articolo 113 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

### **Descrizione degli impegni**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

***Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.***

**Articolo 3.**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

**Recepimento regionale**

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

**Descrizione degli impegni**

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi);
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

| Ruolo dell'agricoltore/azienda                                                                                                                                                          | Impegni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi | a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– formulario di identificazione dei fanghi;</li> <li>– autorizzazione allo spandimento;</li> <li>– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);</li> <li>– notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;</li> </ul> a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa. |
| B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)                                                                                            | b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile;           b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;           b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.                                                                                                                                                                                                  |
| C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)                                                                    | c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;           c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;

- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

**Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

**Articoli 4 e 5.**

### **Recepimento**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:
    - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).

### **Recepimento regionale**

Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6, “Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione e il riutilizzo dei reflui zootecnici”.

Deliberazione n. 4995 del 30/12/2004 recante “Piano di tutela delle acque” ratificata dal Consiglio regionale in data 8/02/2006.

In base ai risultati delle analisi della rete di monitoraggio acque sotterranee e superficiali non risultano superamenti dei valori limiti fissati per concentrazione dei nitrati; pertanto nel territorio della Valle d'Aosta non sono presenti attualmente zone vulnerabili.

### **Descrizione degli impegni**

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

***Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.***

***Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).***

**Recepimento**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61).

**Recepimento regionale**

- Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.

- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 2204/2004;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007. La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE o SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area.

In attesa della designazione delle ZPS e nelle more dell'emanazione degli ulteriori piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, si applicano, ove pertinenti, le misure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 "Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007".

**Organismo preposto alla gestione e al controllo**, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente - Assessorato Agricoltura e risorse naturali - Servizio aree protette; Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

---

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI  
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**

**Articoli 3, 4 e 5.**

**Recepimento**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali". (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)

**Recepimento regionale** (ved. "Recepimento regionale degli Atti A6, A7, A8" )

**Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**

**Articoli 4 e 7.**

#### **Applicazione**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;

**Recepimento regionale (ved. “Recepimento regionale degli Atti A6, A7, A8” )**

**Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).**

**Articoli 3, 4 e 5.**

#### **Applicazione**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”. (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).

**Recepimento regionale degli Atti A6, A7, A8**

- legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, recante “Istituzione dell’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento” e regolamento regionale di applicazione;

- legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 “Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3517 del 12.01.1998 concernente “Approvazione dell’istituzione del passaporto per i bovini allevati in Valle d’Aosta, come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 5/95”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 4210 del 2.12.2000, recante “Approvazione delle procedure operative per la gestione dell’anagrafe regionale del bestiame e disposizioni in materia di certificazione ed etichettatura delle carni bovine”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 21.01.2002 concernente “Approvazione di disposizioni relative alla commercializzazione degli animali sul territorio della Valle d’Aosta e per l’invio fuori dal territorio regionale”.

### **Impegni generali e specifici per gli Atti A6, A7 e A8 applicabili a livello dell’azienda agricola**

Il detentore degli animali è responsabile di tutti gli adempimenti relativi all’identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

In modo particolare è tenuto al rispetto degli obblighi di registrazione dell’azienda di allevamento e dei capi introdotti, dell’identificazione degli animali, della segnalazione della movimentazione aziendale, nonché della corretta registrazione degli eventi collegati all’anagrafe del bestiame stesso.

Nello specifico, gli impegni sono:

- registrazione dell’azienda presso l’Ufficio servizi zootecnici competente, con richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività o comunque in caso di variazione della sede operativa;
- comunicazioni all’Ufficio servizi zootecnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di eventuali loro variazioni;
- doppia identificazione di tutti i capi presenti in azienda mediante marca auricolare trasponder inserito in bolo ruminale;
- gestione indiretta dei mezzi identificativi da parte dell’Association Régionale des Eleveurs Valdôtains (AREV) che ha il compito di applicarli agli animali in tutti gli allevamenti della regione e di gestire eventuali residui o rimarcature;
- effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l’allevamento da parte dell’Associazione allevatori in base ad un programma operativo mensile, basato sulle previsioni di parto e comunque su richiesta e segnalazione e richiesta dell’allevatore;
- aggiornamento del Registro di Stalla informatizzato tenuto presso l’Ufficio servizi zootecnici da effettuarsi entro i sette giorni dall’avvenuta variazione del patrimonio zootecnico dell’azienda. Aggiornamento che potrà essere effettuato direttamente dal singolo detentore/proprietario o tramite l’Associazione allevatori, responsabili di macelli o responsabili di centri di raccolta, conduttori d’alpeggio, altri detentori o altre associazioni o enti riconosciuti;
- aggiornamento indiretto del registro di stalla che comporta sempre l’obbligo da parte dell’allevatore di un controllo periodico del registro aziendale informatizzato per il quale è ritenuto comunque l’unico responsabile;
- tenuta regolare dei passaporti inviati direttamente all’allevatore che dovrà riconsegnarli all’autorità competente in caso di blocco sanitario, morte, macellazione, decesso, smarrimento del capo o al nuovo acquirente in caso di compravendita;
- segnalazione di spostamento di animali in salita ed in discesa dall’alpeggio.

## Impegni specifici per l'Atto A8

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovi-caprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'USL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività.
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN.
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.  
Le informazioni relative al censimento annuale ed alle movimentazioni sono registrate entro 7 giorni dall'evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale.
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti.
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).  
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

Organismi preposti alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: Assessorato agricoltura e risorse naturali – Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico; Azienda USL - Servizio veterinario; Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

---

## ELENCO “B”

### CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

***Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.***

#### ***Articolo 3.***

#### **Recepimento**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

#### **Recepimento regionale**

- Deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2003, n. 4057 “Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro per il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione in Valle d'Aosta del Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nelle aziende agricole della Regione, nonché sulla presenza di residui nei prodotti agricoli locali e sulle matrici ambientali”.
- Deliberazione della Giunta regionale del 9 febbraio 2004, n.297 “Approvazione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2002, del piano regionale di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il triennio 2004-06 del relativo piano operativo regionale per l'anno 2004 nonché delle direttive per la gestione dei rifiuti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari”. Seguono provvedimenti dirigenziali annuali.
- Regolamento regionale del 21 maggio 1998, n.6 “Istituzione di corsi annuali per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci molto tossici, tossici e nocivi, detto patentino”.

## **Descrizione degli impegni**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - documentazione d'acquisto costituita da:
    - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è sufficiente);
    - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
  - disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
  - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

### **Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.**

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene sanzionata esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

**Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.**

### **Recepimento**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito elencati.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

## Gestione e controllo

L'organismo preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente, a livello regionale, è l'Azienda U.S.L.- Servizi veterinari.

***Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.***

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\*, 18, 19 e 20.**

\*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

## Applicazione

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005 );

- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni,
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano gli impegni di seguito elencati.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

#### 1. Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

## 2. Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

## 3. Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. Assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente.
- 3.b. Assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
  - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.
- 3.c. Assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
  - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati.

---

<sup>1</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

<sup>2</sup> Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 3.d. Assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

#### 4. Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. Assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.
- 4.b. Identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

#### 5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. Registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi.
- 5.c. Tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi.
- 5.d. Tenere opportuna registrazione<sup>3</sup> di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - l'uso di semente geneticamente modificata;
  - la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

#### **Parte Generale**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

*indice:*

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

#### **Parte Speciale** (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;

---

<sup>3</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

*indice:*

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

### **Gestione e controllo**

L'organismo preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente, a livello regionale, è l'Azienda U.S.L.- Servizi veterinari.

**Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.**

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di singola azienda gli impegni previsti dal regolamento (CE) n. 999/2001.

### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

È vietata la somministrazione agli erbivori di proteine animali trasformate.

Per qualsiasi caso sospetto di TSE presente in allevamento, l'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti anche in tema di riproduzione animale.

### **Gestione e controllo**

L'organismo preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente, a livello regionale, è l'Azienda U.S.L.- Servizi veterinari.

***Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.***

#### **Articolo 3.**

### **Recepimento**

- Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22, comma 3, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito riportati.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274

L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.

### **Gestione e controllo**

L'organismo preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente, a livello regionale, è l'Azienda U.S.L.- Servizi veterinari.

***Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.***

#### **Articolo 3.**

### **Recepimento**

- D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22, comma 3, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito riportati.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicapri;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

### **Gestione e controllo**

L'organismo preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente, a livello regionale, è l'Azienda U.S.L.- Servizi veterinari.

***Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.***

### ***Articolo 3.***

### **Recepimento**

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22, comma 3, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito riportati.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.

### **Gestione e controllo**

L'organismo preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente, a livello regionale, è l'Azienda U.S.L.- Servizi veterinari.

---

## **ELENCO "C"**

### **CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI - BENESSERE DEGLI ANIMALI**

***Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)***

***che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.***

***Articoli 3 e 4.***

### **Recepimento**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999.

### **Recepimento regionale**

A norma dell'art. 22, comma 3, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito riportati.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

La Regione Valle d'Aosta vigila affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutte le aziende con impianti, comprese quelle di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data, anche quelle con meno di 6 vitelli soddisfino almeno i requisiti seguenti:

- i vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore

a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 ed almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg).

- è possibile legare i vitelli, metterli in box singoli oltre 8 settimane per motivi occasionali come effettuazione di terapie (certificato del veterinario) o periodo del pasto.
- se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.

Condizioni particolari possono essere applicate:

- ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
- ai bovini riproduttori di razza pura di cui alla direttiva 77/504/CEE (1);
- ai vitelli che restano con la madre ai fini del loro allattamento;
- ai vitelli tenuti in stabulazione libera.

La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio, conformemente al paragrafo 1, in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2007, salvo se i medesimi si conformano a tale data ai requisiti della direttiva citata.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla Direttiva 91/629/CE.

Eventuali requisiti minimi complementari a quelli figuranti nell'allegato per quanto riguarda la protezione dei vitelli potranno essere determinati, sotto forma di raccomandazione, dalla Commissione.

***Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.***

***Articolo 3 e articolo 4.***

### **Recepimento**

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004).

### **Recepimento regionale**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sia pari almeno a:

- 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiori a 10 kg,
- 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
- 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
- 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
- 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
- 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
- 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

Le norme minime di cui sopra si applichino a tutte le aziende. La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla Direttiva 91/630/CE. Tuttavia, sino al 30 giugno 2013, l'autorità competente degli Stati membri può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato e modificato dalla direttiva 2001/93/CE recepita dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.53.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e s.m.i..

***Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.***

#### **Articolo 4.**

#### **Recepimento**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

#### **Recepimento regionale**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede affinché le condizioni d'allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato della Direttiva 98/58/CE.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e s.m.i..

# **ALLEGATO 2**

**alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3790 del 30/12/2009**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ IN VIGORE  
DAL 1° GENNAIO 2010 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2009, N. 30125**

---

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN  
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E  
ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

## **CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

### **OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

#### **NORMA 1: Misure per la protezione del suolo**

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. Condizionalità per l'anno 2010);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. Condizionalità per l'anno 2010).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### **Recepimento regionale**

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, in relazione all'impegno a), si dispone - su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse - la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto successivo, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

## **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Standard 1.2: Copertura minima del suolo</b> |
|-------------------------------------------------|

### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. Condizionalità per l'anno 2010.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. Condizionalità per l'anno 2010), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. Condizionalità per l'anno 2010.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio tecniche di non lavorazione, oppure ripuntatura, discissura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc...).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

## **Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

### **Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti**

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. Condizionalità per l'anno 2010).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

#### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, a livello regionale vige il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008).

#### **Deroghe**

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

## **OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

### **NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Standard 2.1: Gestione delle stoppie</b> |
|---------------------------------------------|

**Ambito di applicazione:** superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui culturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

#### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 a livello regionale sono previsti i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica;
- il divieto interessa anche le ZPS e i SIC così come disciplinato dalla DGR n. 1087 del 18 aprile 2008.

#### **Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

- nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
- in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

## **Standard 2.2: Avvicendamento delle colture**

**Ambito di applicazione:** superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, a livello regionale si stabilisce una durata massima della monosuccessione del mais e del sorgo pari a cinque anni. Per gli altri cereali non potrà avere una durata superiore a tre anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

### **Deroghe**

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

---

## **OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

### **NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo**

## **Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

---

### **OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

#### **NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente</b> |
|--------------------------------------------------------|

**Ambito di applicazione:** pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) in fase di pubblicazione che modifica il reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

#### **Deroghe**

In ordine ai precedenti impegni a) e c), sono previste deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla

lettera d) articolo 3 comma 6) del citato decreto, e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6) dello stesso decreto, nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6) del medesimo decreto.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

### **Intervento della Regione**

A livello regionale, a norma dell'articolo 22 comma 1) del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, si stabilisce un numero di sfalci o di altri interventi ammessi (trinciatura) pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno ed è relativo alle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno, nonché altre superfici ritirate dalla produzione, come previsto dal documento tecnico approvato con DGR 1087 n. 18 aprile 2008.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

### **Deroghe**

Rispetto agli impegni di cui sopra, sono oggetto di deroga:

1. le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. le operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ambito di applicazione:** oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6) dello stesso Decreto.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato

sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22, comma 3, del predetto Decreto, a livello regionale si stabilisce:

per gli oliveti:

1. il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
2. la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:
  - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
  - la spollonatura degli olivi;

per i vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

### **Deroghe**

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali.

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti.

### **Intervento della Regione**

A livello regionale la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008).

### **Deroghe**

Rispetto agli impegni di cui sopra, sono previste deroghe nei seguenti casi:

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- Elementi caratteristici del paesaggio realizzati attraverso specifiche programmazioni regionali di settore;
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;

- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia,...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

#### **Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

##### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

##### **Deroghe**

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

#### **Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

**Ambito di applicazione:** pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

##### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

##### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, in ordine all'impegno specificato al punto precedente si dispone che, per i pascoli magri, il carico minimo non può essere inferiore a:

- 0,5 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore 50 giorni continuativi
- 0,3 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 3 mesi continuativi
- 0,2 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 5 mesi continuativi.

Per le Misure 211 (Indennità compensativa per le zone di montagna) e 214 (Pagamenti agroambientali), Azione 2 "Alpicoltura", i limiti di carico sono quelli concordati con la Commissione europea ed approvati dalla stessa con decisione C (2008) 734 del 18/02/08 (approvazione del PSR 07-13 della Valle d'Aosta): il limite di carico massimo per il pascolo è fissato, rispettivamente, a 0,8 UBA\*/ha per la Misura 211 e a 0,5 UBA/ha per la Misura 214; il limite minimo per entrambe le Misure è fissato a 0,10 UBA\*/ha.

##### **Deroghe**

Rispetto a quanto già indicato al precedente paragrafo 'Intervento della Regione', sono previste ulteriori deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente

standard, ove previsti dal regolamento (CE) in fase di pubblicazione che modifica il reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni.

---

**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**

**NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque.**

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard 5.1:</b> Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard 5.2:</b> Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua |
|--------------------------------------------------------------------------|

Lo standard sarà applicato dal 1° gennaio 2012.